

n. 1797/2013 R.G.



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di impresa

Il Giudice Designato dott.ssa Anna Maria Marra,

letto il ricorso ex art. 671 c.p.c. proposto da:

A srl

B spa

C spa con socio unico, con gli Avv.i

contro

D

E

, con gli Avv.i

visto il decreto emesso *inaudita altera parte* in data 26-27 marzo 2013;

osserva quanto segue.

Premesso:

che le società ricorrenti, nella veste di creditori sociali di F s.p.a., come esposto in dettaglio in ricorso, e di terzi direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori, hanno prospettato l'esercizio in via ordinaria di azioni risarcitorie nei confronti di D e E, entrambi soci e rispettivamente presidente e vice-presidente del consiglio di

amministrazione di **F** s.p.a. sino alla nomina del liquidatore (), previste dagli artt. 2394 e 2395 c.c. nonché dall'art. 2043 c.c., per i danni conseguenti alle condotte tenute dai predetti in pregiudizio delle ricorrenti, e, in relazione a tali azioni hanno chiesto il sequestro conservativo dei beni dei predetti sino alla concorrenza dei rispettivi crediti;

- **rilevato:**

che, in particolare, esse hanno lamentato che, nonostante al 31 dicembre 2011 **F** s.p.a. si trovasse in situazione di deficit patrimoniale, ovvero con un patrimonio netto negativo, dovuto alla erosione del capitale sociale, con conseguente obbligo degli amministratori di adozione dei provvedimenti prescritti dall'art. 2447 c.c., secondo le risultanze della relazione tecnica su bilanci allegata al ricorso, i suoi amministratori hanno impegnato la società con importanti ordini (documentati in atti: in particolare, ordini a **A** s.r.l. del febbraio e dell'aprile 2012 in relazione ad impianto del valore di Euro 475.080,00, ordine ad **B** s.p.a. del luglio 2012 per una fornitura di Euro 123.592,06, ordini a **C** s.p.a. del luglio 2012 per Euro 51.663,00, per i quali tutti non era poi intervenuto nessun pagamento), facendone ricadere il rischio sui fornitori;

- **rilevato:**

che con il decreto del 26-27 marzo 2013 la misura invocata è stata concessa;

- **rilevato:**

che nella fase conseguente alla instaurazione del contraddittorio si sono costituiti sia **D** sia **E** con una comune difesa e - puntualizzato che l'iniziativa di controparte era stata preceduta da un incontro tra **E** ed i legali rappresentanti di **A** s.r.l., i quali avevano richiesto l'acquisto a titolo personale dei propri crediti e di quelli di **B** s.p.a. e **C** s.p.a. e che Sig. **G** e Sig. **H**, soci di **C** s.p.a., erano stati soci di **F** s.p.a. sino all'anno 2007- hanno affermato che:

le censure rivolte alla rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società non erano fondate (come da relazione redatta dal dott. **I** prodotta sub 1);

in particolare, la capitalizzazione della società incorporata **I** s.p.a., avvenuta nel corso del 2009, era stata effettuata indicando tra gli elementi attivi

Immediato

dello stato patrimoniale la somma di Euro 667.647,00 tenuto conto della plusvalenza, di pari importo, in favore di I s.p.a., conseguita alla cessione a società di leasing, per l'importo di Euro 5.000.000,00 di immobile (capannone a destinazione industriale) stimato nel bilancio di detta società per un valore di Euro 2.500.000,00, plusvalenza che, al momento della incorporazione, era stata allocata sotto la voce 'avviamento' non potendo essere inserita tra le immobilizzazioni materiali, attesa la avventa vendita dell'immobile;

la capitalizzazione dei costi di ricerca corrispondevano all'assunzione, per un costo di Euro 500.000,00, di cinque dipendenti, di cui due con qualifica dirigenziale, ex dipendenti di società la quale aveva cessato la sua attività, effettuata al fine di avviare la progettazione di impianti di produzione di carta 'tissue' (usata per fazzoletti, carta igienica e consimili), da offrire in vendita a diversi clienti, come effettivamente avvenuto nel 2011 con la vendita di un impianto ad una società di diritto brasiliano verso il corrispettivo di Euro 5.000.000,00 mentre un ulteriore ordine era stato acquisito nel 2012, poi rimasto inevaso a seguito della messa in liquidazione;

con riguardo al rilievo di mancata appostazione di un adeguato fondo rischi per le perdite su crediti, in concreto il mancato incasso pregiudizievole era stato quello relativo alla commessa proveniente da un società di diritto iraniano avente ad oggetto l'acquisto di un impianto di disincrostazione per un valore di Euro 9.150.000,00, i cui pagamenti erano stati regolari sino ai primi mesi dell'anno 2012 quando la acquirente, a causa dell'embargo che aveva colpito lo stato iraniano, aveva manifestato difficoltà a versare l'importo delle ultime rate, per un importo di Euro 1.900.000,00, ciò che aveva provocato delle ricadute sulla situazione finanziaria di F s.p.a., sicché non era pretendibile l'appostazione di un fondo rischi, tanto più che nelle ultime settimane vi erano stati contatti con la società di diritto iraniano per concordare la spedizione dell'impianto ed il saldo del dovuto;

il pagamento di Euro 1.000.000,00 in favore di E si giustificava in ragione del fatto che quest'ultimo aveva effettuato in favore di F s.p.a. un finanziamento 'ponte' di pari importo stante la necessità impellente di disporre di tale somma a fronte del tempo richiesto da parte della banca interpellata per

invece

la natura di atti di liberalità degli atti disposizione rivelavano l'assenza di obiettivi non trasparenti;

entrambi i convenuti avevano stipulato una polizza per la responsabilità civile come amministratori di F s.p.a. con massimale ragguardevoli e capienti;

- rilevato:

quanto all'addebito di redazione dei bilanci in violazione dell'art. 2423 c.c., che le risposte alle censure esposte in ricorso appaiono efficacemente contrastate dalle repliche della difesa attorea, le quali, anche alla luce del confronto tra la relazione tecnica prodotta dalle parti ricorrenti, a firma del dott. e la relazione tecnica di parte convenuta, a firma del dott. , consentono di tener ferme le valutazioni che hanno giustificato in punto *fumus boni iuris* la concessione della misura, fatti salvi approfondimenti nel corso del giudizio di merito;

- rilevato:

in particolare che:

l'inserimento nel bilancio al 31 dicembre 2009 della plusvalenza realizzata dalla incorporata I s.p.a. a seguito della vendita di bene strumentale di significativo valore (capannone industriale), connotazione del bene stesso tale da rendere l'operazione di per sé straordinaria poiché non attinente alla gestione ordinaria di una società la vendita di un bene strumentale di genere siffatto, nella voce A 5) del conto economico, 'Altri ricavi e proventi', ha determinato il concorso di detta componente alla determinazione del 'Valore della produzione' ed alla gestione ordinaria mentre risulta logica la sua natura di provento straordinario;

ove la detta plusvalenza fosse stata classificata 'provento straordinario' la redditività operativa della società sarebbe risultata ben inferiore (pari ad Euro 589.326,00 in luogo si Euro 2.798.328,00 – si veda alle pagine 8\9 della relazione del dott.);

l'inserimento del 'disavanzo da concambio', scaturente dalla differenza tra l'aumento del capitale sociale provocato dalla fusione ed il patrimonio netto della società incorporante, calcolato in Euro 666.647,00, è stato inserito nel bilancio al 31 dicembre 2009 come avviamento in maniera incongrua, ciò sia perché è stato

Ermano

inserito nell'attivo dello stato patrimoniale mentre avrebbe dovuto essere portato in diminuzione del patrimonio netto sia perché tanto è avvenuto in difetto di una perizia giurata di stima ex art. 2343 c.c. sia, ancora, poiché è stato spalmato su dieci anni, operazione che allo stato non può considerarsi giustificata;

tale classificazione ha concorso ad evitare l'emergere di perdite maturate al 31 dicembre 2011 rilevanti rispetto agli obblighi ex art. 2447 c.c. (si veda a pagina 25 della relazione dott. Farinon);

il contenuto del verbale di accordo sindacale, datato 11 dicembre 2012, conduce a concludere che, già al principio dell'anno 2012, si fosse verificato un mancato incasso di crediti per complessivi Euro 2.000.000,00, dovuto all'insolvenza di importanti clienti, circostanza che avrebbe imposto a F s.p.a., nel bilancio al 31 dicembre 2011, il cui progetto risulta predisposto in data 30 marzo 2012 ed approvato in data 28 maggio 2011, di tener conto di tale situazione e di ridurre il valore nominale dei crediti al fine di adeguare il loro valore a quello di presunto realizzo;

tale esposizione debitoria, dal tenore del verbale di accordo sindacale, appare diversa da quella provocata dall'allegato temporaneo inadempimento del committente iraniano, del quale, d'altra parte, non vi è prova che si sia verificato nella seconda metà del 2012;

la mancata svalutazione dei crediti verso clienti (invece iscritti per Euro 7.717.048,00) avrebbe determinato una significativa variazione del risultato economico del periodo e della situazione patrimoniale ed ha concorso ad evitare l'emergere di perdite al 31 dicembre 2011 rilevanti rispetto agli obblighi ex art. 2447 c.c. (si veda alle pagine 17 e 25 della relazione del dott.);

la documentazione prodotta sub 5-6-7-8 da parte convenuta non supporta le giustificazioni date con riferimento ai "Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità" (costituite da fatture emesse da fornitori di F s.p.a., di elenchi di costi del personale relativi e singole commesse ovvero ordini, di un contratto di fornitura in lingua portoghese, di una proposta di ordine di una società tunisina, di un opuscolo in lingua inglese) poiché, non essendo ricollegabile ai costi di ricerca per ideazione di prototipi, non appare congrua;

la detta documentazione, in ogni caso, riguarda il solo bilancio 2011 e non anche i

Farinon

precedenti bilanci;

- rilevato:

che la finalità del finanziamento del socio **E**, di importo pari ad Euro 1.000.000,00, destinato, secondo al difesa dei resistenti, a sopperire alle necessità finanziarie della società in attesa della concessione di finanziamento bancario, non sembra poter sottrarre per ciò stesso il finanziamento alla regola, prescritta dall'art. 2467 c.c., della postergazione rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;

- rilevato:

che l'affitto d'azienda a **M** s.r.l. ha determinato sì l'ingresso di nuovi soci, in particolare di una società fiduciaria austriaca della cui compagine nulla si conosce, posto che la società fiduciaria è la forma tipica assunta da chi non intende apparire come socio di società di capitali e, quindi, non intende rendere pubblico il suo nome, ma l'operazione, per la natura propria delle società fiduciarie, non può non suscitare incertezze e preoccupazione in ordine alla identità dei nuovi soggetti;

- rilevato:

che, sulla base delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che, in conseguenza delle scorrette appostazioni e della mancata svalutazione dei crediti di cui si è detto sopra, non siano emerse, al 31 dicembre 2011, perdite che, ove registrate, avrebbero determinato l'evidenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2447 c.c., per la cui omissione gli amministratori rispondono ai sensi dell'art. 2485 c.c.;

- rilevato:

che non vale ad escludere la responsabilità degli amministratori la circostanza che gli ordini siano stati acquisiti anteriormente al verificarsi dei gravi problemi finanziari che hanno impedito a **F** s.p.a. di proseguire la sua attività (ottobre 2012) stante la contiguità temporale (gli ordini, con un'unica eccezione di cui si dirà oltre, si collocano tra febbraio e luglio 2012), non senza considerare che, ai fini della responsabilità in esame, va attribuito valore al dato dell'inadempimento, correlato all'aggravarsi della situazione finanziaria e, dunque, al verificarsi della insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le ragioni di credito vantate, a loro volta strettamente correlate alla prosecuzione della attività di impresa

Finanziaria

(osservazione quest'ultima che consente di tener conto anche del credito di ~~A~~ s.r.l. relativo alla fornitura di cui alla fattura n. 46\2011 del marzo 2011);

- rilevato:

che il rimborso del finanziamento a ~~E~~ nell'anno 2011 ha sottratto, inoltre, risorse considerevoli alla società prima del soddisfacimento dei creditori sociali;

- ritenuto:

che, valutato il fatto che i convenuti non hanno indicato cause alternative idonee a provocare la insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i crediti vantati dalle ricorrenti ad essi non imputabili ed indipendenti dalla loro sfera di influenza e tenuto conto della sommarietà propria della presente fase, possa ravvisarsi quanto meno la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2394 c.c., conclusione che assume carattere assorbente rispetto ad altri titoli di responsabilità suscettibili di essere fatti valere dalle società istanti;

- rilevato:

quanto al *periculum in mora* che:

gli atti di disposizione dei propri beni immobili posti in essere dai resistenti hanno (già) avuto come concreto ed obiettivo risultato quello di diminuire la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.;

le ragioni di ordine familiare, e per così dire affettive, che avrebbero determinato i resistenti a donare tutti o parte dei propri immobili ai propri congiunti non tolgono pregnanza alle conseguenze concrete appena evidenziate ed al dato temporale, singolarmente coincidente con la messa in liquidazione di ~~F~~ s.p.a. sia per l'uno sia per l'altro socio e amministratore;

la titolarità da parte di ~~E~~ di altri beni asseritamente capienti non esclude il pericolo correlato all'adozione di ulteriori atti di disposizione di essi del medesimo genere di quelli già posti in essere;

le polizze stipulate per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento della attività di amministratori di ~~F~~ s.p.a. riguardano la società, prevedono una corposa serie di ipotesi di esclusione della garanzia (tra cui figurano fattispecie di condotte dolose poste in essere dagli amministratore, elemento soggettivo che non può certo allo stato escludersi) e, in ogni caso, pur presentando un ragguardevole

giurista

massimale, non appaiono sufficienti, a fronte della pesante esposizione debitoria indicato nel verbale di accordo già citato dell'11 dicembre 2012 (pari a circa venti milioni di euro);

- ritenuto:

conclusivamente che, richiamato il contenuto del decreto in data 18 aprile 2013, integrato dalle considerazioni che precedono, il sequestro vada confermato;

- visti:

gli artt. 669 *bis* e ss. c.p.c.;

P.Q.M.

conferma il decreto emesso *inaudita altera parte* in data 18 aprile 2013 e per l'effetto:

autorizza **A** s.r.l. a procedere al sequestro conservativo su beni mobili, immobili e crediti di **D**, nato a il 27 gennaio 1930, e di **E**, nato a il 12 dicembre 1956, sino alla concorrenza di Euro 670.000,00 a titolo di capitale, interessi e spese;

autorizza **B** a procedere al sequestro conservativo su beni mobili, immobili e crediti di **D** e di **E**, meglio identificati al punto precedente, sino alla concorrenza di Euro 160.000,00 a titolo di capitale, interessi e spese;

autorizza **C** s.p.a. a procedere al sequestro conservativo su beni mobili, immobili e crediti di **D** e di **E**, sopra identificati, sino alla concorrenza di Euro 70.000,00 a titolo di capitale, interessi e spese;

assegna alle società ricorrenti il termine di giorni trenta per la instaurazione del giudizio d merito;

spese al definitivo;

si comunichi.

Venezia, 30 maggio 2013

Il Giudice

TRIBUNALE ORDINARIO - VENEZIA
DECRETO
/ 1 510. 2013
IL GIUDICE Marta [firma]

n. 1797/2013 R.G.



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di impresa

Il Giudice Designato dott.ssa Anna Maria Marra,

letto il ricorso ex art. 671 c.p.c. proposto da:

A srl

- B spa con socio unico

- C spa con socio unico

contro

D

E

- premesso:

che la misura cautelare invocata è correlata a domande da svolgersi nel giudizio di merito ordinario, aventi ad oggetto le azioni risarcitorie suscettibili di essere esercitate dalle società attrici nei confronti di ... D ... e E

, soci e rispettivamente presidente e vice-presidente del consiglio di amministrazione di F s.p.a. sino alla nomina del liquidatore (C

), previste dagli artt. 2394 e 2395 c.c., ma pure dall'art. 2043 c.c., per i danni conseguenti alle condotte tenute dai predetti in pregiudizio delle ricorrenti;

- rilevato:

che le ricorrenti fanno valere la veste di creditori sociali di F s.p.a., come esposto in dettaglio in ricorso, e di terzi direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori;

- rilevato:

che, in particolare, esse lamentano che, nonostante al 31 dicembre 2011 F

Giurista

s.p.a. si trovasse in situazione di deficit patrimoniale, ovvero con un patrimonio netto negativo, dovuto alla erosione del capitale sociale, con conseguente obbligo degli amministratori di adozione dei provvedimenti prescritti dall'art. 2447 e c., secondo le risultanze della relazione tecnica su bilanci allegata al ricorso, i suoi amministratori abbiano impegnato la società con importanti e documentati ordini (ordini a **A** s.r.l. del febbraio e dell'aprile 2012 in relazione ad impianto del valore di Euro 475.080,00, ordine ad **B** s.p.a. del luglio 2012 per una fornitura di Euro 123.592,06, ordini a **C** s.p.a. del luglio 2012 per Euro 51.663,00, per i quali tutti non era poi intervenuto nessun pagamento), facendone ricadere il rischio sui fornitori;

- rilevato:

che i predetti ordini risultano impartiti dagli amministratori a ridosso dell'assunzione di iniziative rivelatrici di una condizione di precarietà finanziaria di **F** s.p.a., costituite dall'atto del 3 dicembre 2012 con cui la società veniva posta in liquidazione, dal ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in data 11 dicembre 2012, della presentazione di istanza di ammissione a concordato preventivo ex art. 161, co. 6, l.f. in data 20 dicembre 2012, nonché dalla assunzione di iniziative sospette quali l'affitto di ramo d'azienda in data 19 dicembre 2012 a **G** s.r.l., società costituita quindici giorni prima con amministratore unico **Sig.ra H**, altra socia di **F** s.p.a.;

- rilevato:

che dalla relazione tecnica allegata al ricorso, avente ad oggetto l'analisi dei bilanci di **F** s.p.a. relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, al 31 dicembre 2010 ed al 31 dicembre 2011, emergono elementi tali da far ritenere che la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società non sia stata veritiera e corretta in violazione dell'art. 2423 c.c. (avuto riguardo, in particolare, alla capitalizzazione dell'avviamento derivante dalla fusione per incorporazione di **I** s.p.a. in **F** s.p.a., all'appostazione di costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, alla mancata svalutazione dei crediti verso clienti - si vedano le pagine da 5 a 17), generando inesistenti risultati positivi di esercizio;

- evidenziato:

Quaranta

che, sulla base degli elementi di valutazione sopra elencati, deve ritenersi che gli amministratori non abbiano adottato le determinazioni obbligatorie in ipotesi di riduzione del capitale sociale e in presenza di una causa di scioglimento della società ed abbiano, invece, proseguito l'attività aggravando il dissesto della società ed incorrendo nella responsabilità prevista dall'art. 2485 c.c.;

- ritenuto:

che, tenuto conto della sommarietà della cognizione specie nella fase che precede la instaurazione del contraddittorio, vada ravvisato il *funus boni iuris* delle azioni risarcitorie prospettate;

- osservato:

al proposito, che -quanto alle operazioni addebitate agli amministratori- il danno patito dalle ricorrenti appare stimabile almeno in Euro 670.000,00 quanto a **A** s.r.l., in Euro 160.000,00 quanto a **B** s.p.a. e ad Euro 70.000,00 quanto a **C** s.p.a., tenuto conto di capitale, interessi e spese;

- ritenuto:

con riguardo al *periculum in mora*, che le iniziative elencate in ricorso e adottate dagli ex amministratori in prossimità della messa in liquidazione di **F** s.p.a. e della presentazione del concordato preventivo (consistenti in donazioni a coniuge e figlia di più immobili nel novembre 2012 da parte di **D** e nella vendita del novembre 2012 di immobili da parte di **E**), comportanti la sottrazione dei propri beni alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., e quelle assunte solo qualche tempo prima (si veda il rimborso anticipato ai soci, nel corso dell'esercizio 2011, di Euro 1.000.000,00 a valere su finanziamenti effettuati in favore della società - come da relazione tecnica a pagina 19) siano espressione di una considerevole disinvoltura nel conseguimento di interessi propri a scapito degli interessi della società, dei creditori e dei terzi e conferiscano al detto *periculum* un connotato di gravità ed intensità tale da giustificare l'adozione del provvedimento di sequestro invocato *inaudita altera parte*;

- osservato:

altresì, che non vi sono evidenze della idoneità della consistenza patrimoniale dei destinatari della misura invocata a garantire le attese risarcitorie delle ricorrenti (si consideri al riguardo che dalla visura catastale in atti del 17 gennaio 2013 risulta

emanato

che i beni immobili intestati a E, ubicati in Posina, sono gravati da ipoteca volontaria in favore di Banca L s.p.a.);

- visti:

gli artt. 669 *quater* e 669 *sexies* c.p.c.;

P.Q.M.

autorizza A s.r.l. a procedere al sequestro conservativo su beni mobili, immobili e crediti di D nato a San Vito di Leguzzano il 27 gennaio 1930, e di E nato a Malo il 12 dicembre 1956, sino alla concorrenza di Euro 670.000,00 a titolo di capitale, interessi e spese;

autorizza B s.p.a. a procedere al sequestro conservativo su beni mobili, immobili e crediti di D e di E, meglio identificati al punto precedente, sino alla concorrenza di Euro 160.000,00 a titolo di capitale, interessi e spese;

autorizza C s.p.a. a procedere al sequestro conservativo su beni mobili, immobili e crediti di D e di E, sopra identificati, sino alla concorrenza di Euro 70.000,00 a titolo di capitale, interessi e spese;

assegna alle ricorrenti termine di giorni otto, decorrente dalla comunicazione, per la notifica del ricorso e del presente provvedimento a D e E;

fissa l'udienza del 12 aprile 2013 ore 10.00 per la comparizione delle parti davanti a sé;

si comunichi.

Venezia, 26 marzo 2013

Il Giudice

Luigi...

